



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale

Data 12 MAG. 2022

Protocollo N° 216894

Class: A.000.01.6

Fasc. Allegati N° 2

Oggetto: INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE n.11 del 17 marzo 2022 presentata dai Consiglieri CRISTINA GUARDA, ANDREA ZANONI  
**"LA DGR N. 226 DEL 2022 NON SEMPLIFICA MA AGGRAVA IL PROCEDIMENTO PER LA SOTTRAZIONE DI FONDI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA".**

Al Signor Presidente  
 del Consiglio regionale

e, p.c. All'Assessore regionale  
 al Territorio, Cultura, Sicurezza, Flussi Migratori , Caccia e Pesca

All'Assessore regionale  
 ai Rapporti con il Consiglio regionale

Si comunica che nella seduta di Giunta del 3 maggio 2022. è stata approvata la risposta all'interrogazione in oggetto.

Ad ogni buon conto, si segnala che nella seduta di Giunta del 9 maggio 2022 è stata approvata la deliberazione n. 542/2022 avente ad oggetto *"Proroga termini di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi all'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti dalla DGR n. 226 del 08 marzo 2022"*.

Sarà cura dell'Assessore, che legge per conoscenza, accordarsi direttamente con la Commissione consiliare competente per l'illustrazione della risposta in oggetto.

Distinti saluti.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
 - Dott. Lorenzo Traina -

U.O. Atti del Presidente e della Giunta regionale  
 Dott.ssa Elisabetta Patrizi  
 Tel. 041/2793637-3606 – Fax 041/2793627  
 e-mail: uff.giunta.consiglio@regione.veneto.it

Segreteria della Giunta regionale  
**Direzione Attività istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni**  
 Dorsoduro, 3901 – 30123 Venezia – Tel. 041/2793606-3637-2941 – Fax 041/2793627  
 protocollo.generale@pec.regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale  
XI legislatura

Proposta n. 552 / 2022

**PUNTO 21 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 03/05/2022**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 77 / IIM del 03/05/2022**

**OGGETTO:**

Risposta all'interrogazione con risposta in commissione n. 11 del 17 Marzo 2022 presentata dai Consiglieri Cristina GUARDA e Andrea ZANONI avente per oggetto "LA DGR N. 226 DEL 2022 NON SEMPLIFICA MA AGGRAVA IL PROCEDIMENTO PER LA SOTTRAZIONE DI FONDI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA".



*COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Assente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Assente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
Segretario verbalizzante	Roberto Marcato	Presente
	Lorenzo Traina	

*RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

Per conto di CRISTIANO CORAZZARI, FEDERICO CANER

*STRUTTURA PROPONENTE*

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

*APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.





OGGETTO: Risposta all'interrogazione con risposta in commissione n. 11 del 17 Marzo 2022 presentata dai Consiglieri Cristina GUARDA e Andrea ZANONI avente per oggetto "LA DGR N. 226 DEL 2022 NON SEMPLIFICA MA AGGRAVA IL PROCEDIMENTO PER LA SOTTRAZIONE DI FONDI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:

Quanto stabilito con la DGR n. 226 del 08 marzo 2022 in merito alla definizione dei criteri e delle modalità di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria è un'aggiornamento delle modalità di ricezione, gestione dell'iter amministrativo e relativa conclusione. La procedura adottata mutua le modalità di compilazione, i controlli informatizzati e l'efficientamento complessivo del procedimento dagli strumenti informatici comunemente adottati per la gestione delle superfici nell'ambito dei contributi comunitari. Tale scelta ha inteso inoltre valorizzare il patrimonio informativo e la conoscenza nella trattazione di istanze che riguardano il territorio rurale con modalità automatizzate, che limitano l'area della possibile discrezionalità tecnico/amministrativa.

Va inoltre puntualizzato che l'individuazione di tale canale per la presentazione delle istanze finalizzate alla sottrazione dei fondi alla caccia, ha proprio lo scopo di utilizzare strumenti in uso da oltre 13 anni e che hanno dato prova di usabilità, solidità e trasparenza.

La messa in campo di questa tipologia di strumentazione, a differenza di quanto affermato, non rappresenta un ostacolo alla presentazione delle istanze bensì la risposta ad una previsione di quantitativi importanti di istanze e quindi alla necessità di procedere alla preventiva razionalizzazione dei procedimenti con una forte componente automatizzata.

Tutto ciò premesso non si ritiene di intervenire sul termine posto alla presentazione delle domande la cui scadenza è al 10 maggio 2022.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

#### DELIBERA

1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Attività Istituzionali della Giunta Regionale e Rapporti Stato/Regioni.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -





# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## INTERROGAZIONE CON RISPOSTA IN COMMISSIONE N. 11

---

### **LA DGR N. 226 DEL 2022 NON SEMPLIFICA MA AGGRAVA IL PROCEDIMENTO PER LA SOTTRAZIONE DI FONDI DALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA**

presentata il 17 marzo 2022 dai Consiglieri Guarda e Zanoni

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 226 dell'8 marzo 2022 "Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001."

Rilevato che:

- l'indicato provvedimento di Giunta, come da oggetto, determina, nel suo complesso, gli elementi procedurali ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'articolo 15, comma 3, della legge n. 157 del 1992 e all'articolo 8, comma 7, della legge regionale n. 50 del 1993;
- ai paragrafi 3 e 5 dell'Allegato A alla predetta deliberazione sono enucleati modalità e termini per l'invio della domanda in discorso, nonché l'iter amministrativo connesso, con specificazione delle situazioni di irricevibilità della istanza di sottrazione del fondo;
- più precisamente, e in sintesi, i soggetti legittimati per poter inviare l'istanza di sottrazione devono anzitutto essere in possesso di autenticazione SPID; soddisfatto tale requisito, posto in termini di barriera all'accesso (v. infra), gli stessi devono poi compilare la domanda utilizzando la specifica piattaforma messa a disposizione da AVEPA (sulla scorta della convenzione di cui all'Allegato B della deliberazione in predicato) e tuttavia possono accedere a tale piattaforma solo se già titolari di un fascicolo aziendale presso la predetta agenzia regionale; diversamente, devono aggiungere un ulteriore passaggio procedurale, e il relativo costo - che si aggiunge agli altri già contemplati, creazione dello SPID, marca da bollo, costo della redazione della relazione eventualmente redatta da un tecnico - che consiste nel rivolgersi a un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), abilitato dalla Regione e convenzionato con l'Agenzia stessa, o agli Sportelli unici agricoli dell'AVEPA.

Richiamato l'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e ss.mm.ii., che al comma 1, lettera b), pone diverse alternative - trattandosi anzitutto di un diritto del cittadino - ai fini della presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione stabilendone la regolarità quando l'istante o il dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi, pertanto è del tutto incomprensibile in tal senso il solo riferimento allo SPID.

Considerato la preliminare creazione del fascicolo presso AVEPA pare giustificarsi solo ed esclusivamente in funzione della connessa funzione di staff svolta da tale ente, secondo convenzione e relativo importo impegnato, al quale è attribuita mera funzione di raccolta delle istanze e trasferimento della connessa documentazione agli uffici regionali cui è rimessa l'attività istruttoria; in tal senso, peraltro, appare del tutto inconferente il richiamo all'articolo 2 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 a sostegno del segmento procedurale posto in capo ad AVEPA, atteso che la richiamata disposizione, al comma 4 bis, delimita l'oggetto del convenzionabile alle sole raccolte di dati funzionali all'esecuzione di rilevazioni statistiche in materia agricola; ora, anche a voler giustificare le rilevazioni statistiche, è certo che in questa fase costituiscono solo un illogico appesantimento della procedura.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Consiglieri

**interrogano l'Assessore regionale alla Caccia e Pesca**

per sapere:

- 1) se non ritenga che quanto stabilito con la DGR n. 226/2022 costituisca un aggravio procedimentale peraltro del tutto distonico rispetto alle esigenze di semplificazione sul punto più volte manifestate e formalizzate nel corso dell'istruttoria presso questo Consiglio regionale sul vigente Piano faunistico-venatorio?
- 2) se non ritenga necessario intervenire con urgenza, con largo anticipo rispetto i termini attribuiti per la presentazione delle istanze, al fine di rimeditare e correggere le modalità di presentazione dell'istanza in argomento.



Proposta n. 786 / 2022

**PUNTO 25 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 09/05/2022**

ESTRATTO DEL VERBALE

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 542 / DGR del 09/05/2022**

**OGGETTO:**

Proroga termini di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti dalla DGR n. 226 del 08 marzo 2022.



*COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE*

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Assente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Assente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Assente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

*RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI*

CRISTIANO CORAZZARI

*STRUTTURA PROPONENTE*

AREA MARKETING TERRITORIALE, CULTURA, TURISMO, AGRICOLTURA E SPORT

*APPROVAZIONE*

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.







OGGETTO: Proroga termini di presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti dalla DGR n. 226 del 08 marzo 2022.

## NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si prorogano i termini per la presentazione delle domande per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; e alla Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50, stabiliti con DGR n. 226 del 08 marzo 2022 "Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001".

Il relatore riferisce quanto segue.

L'articolo 15 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio." prevede, ai commi 3 e 4, che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria possa inoltrare, al Presidente della Giunta Regionale, richiesta motivata che viene accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'articolo 10 della stessa L. 157/1992; e prevede che sia altresì accolta, in casi individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale. In ossequio al suddetto dettato normativo la Regione del Veneto, all'articolo 8 comma 7 della Legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio." prevede che il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria debba presentare una richiesta motivata al Presidente della Giunta Regionale secondo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 15 della Legge n. 157/1992. Con Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 "Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 "Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio"" è stato approvato il Piano Faunistico Venatorio regionale 2022-2027 il cui Regolamento di Attuazione (RdA - PFVR 2022-2027) prevede all'art. 6 le modalità e i criteri per consentire l'accesso all'istituto della sottrazione del fondo ai sensi dell'art. 15 della L. n. 157/1992.

Con la DGR n. 226 del 08 marzo 2022 avente ad oggetto "Approvazione di criteri, modalità e modulistica per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria e approvazione della Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA). Legge 11 febbraio 1992, n. 157 e smi; Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 e smi; Legge regionale n. 31/2001" sono stati approvati i criteri e le modalità per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria, nonché la Convenzione tra la Regione del Veneto e l'Agenzia Veneta per i Pagamenti (AVEPA), ai sensi dell'articolo 2, comma 3 della L.R. 31/2001, ai fini della ricezione informatica e conservazione delle richieste di cui all'articolo 6 del Regolamento di attuazione Piano Faunistico-Venatorio regionale 2022 – 2027.

La struttura regionale incaricata ha attestato che la procedura informatica dedicata alla presentazione delle istanze, che ha coinvolto AVEPA e i CAA (Centri di Assistenza Agricola), ha permesso di raccogliere alla data del 04 maggio 2022, n. 268 istanze, di cui n. 64 in fase "protocollata", n. 63 in fase "confermata" e poco più di un centinaio in fase "in compilazione".

Le modalità di predisposizione delle istanze mediante il sistema informativo di AVEPA comportano per l'insieme delle aziende agricole un vantaggio in quanto le domande si avvalgono di un Fascicolo Aziendale già validato e funzionale anche alle altre domande di aiuto o pagamento ad esso correlate. Con riferimento invece alle nuove posizioni anagrafiche che si affacciano per la prima volta, risulta indispensabile, proprio per garantire la certificazione dell'informazione, attivare almeno la posizione anagrafica, ovvero costituire



un Fascicolo Aziendale semplificato. Tale operazione richiede la necessità di contattare gli uffici AVEPA o gli sportelli CAA che provvederanno a creare la posizione anagrafica. Ora, se l'universo delle aziende agricole, che rappresenta il prevalente destinatario della misura di sottrazione dei fondi dall'attività venatoria, riscontra una certa familiarità con tale operatività, il proprietario o conduttore di terreni agricoli che non risulta ancora titolare di alcuna posizione anagrafica nell'ambito del Fascicolo Aziendale deve necessariamente attivarsi per la sua creazione. Inoltre va ricordato che la prossimità del termine di scadenza della presentazione delle domande, vede il repentino incremento del numero di domande presenti a sistema e aumenta la consapevolezza da parte degli utenti delle procedure amministrative e della documentazione richiesta. Per cui, nonostante il modulo informatizzato sia disponibile già dal 10 marzo 2022, in realtà il flusso quotidiano delle nuove istanze registra un incremento significativo solamente da pochi giorni (circa 30 al giorno), conseguenza sia dell'approssimarsi della scadenza e sia dell'effetto apprendimento. Per tali motivazioni si ritiene opportuno di posporre di ulteriori tre settimane il termine per la presentazione delle domande di sottrazione dei fondi dall'attività venatoria portandolo dal 10 maggio 2022 al 31 maggio 2022.

Si ritiene per le motivazioni sopra elencate, di prorogare il termine per la presentazione delle istanze indicate all' art. 3 *“modalità e termini di presentazione delle istanze di sottrazione dei fondi all'attività venatoria”* dell'Allegato A *“Criteri e modalità per la sottrazione dei fondi dall'esercizio dell'attività venatoria”* della DGR n. 226 del 08 marzo 2022, prevedendo il nuovo termine al 31 maggio 2022.

Dato atto che il Direttore della Direzione competente ha verificato che le modifiche ed integrazioni di cui al presente provvedimento non risultano pregiudizievoli per le posizioni giuridiche dei soggetti a vario titolo coinvolti nei procedimenti in corso, e che ha attestato altresì l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

#### LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO l'art. 2, comma 2 della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 *“Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto”* e ss.mm.ii.;

VISTE la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*, così come modificata dall'art. 42 della legge comunitaria 2009;

VISTA la Legge regionale n. 9 dicembre 1993, n. 50 *“Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio”*, ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la Legge regionale 28 gennaio 2022, n. 2 *“Piano faunistico-venatorio regionale (2022-2027) e modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna e per il prelievo venatorio”*”;

VISTA la Legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 *“Istituzione dell'Agenzia Veneta per i Pagamenti”*;

VISTA la DGR n. 226 del 08 marzo 2022;

#### DELIBERA

1. di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento quanto riportato in premessa;
2. di stabilire il nuovo termine per la presentazione delle istanze indicato all'art. 3 *“modalità e termini di presentazione delle istanze di sottrazione dei fondi all'attività venatoria”* di cui all'Allegato A



“*Criteri e modalità per la sottrazione dei fondi dall’esercizio dell’attività venatoria*” della DGR n. 226 del 08 marzo 2022, prevedendo il nuovo termine al 31 maggio 2022;

3. di comunicare ad AVEPA la presente Deliberazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del Bilancio regionale;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26 comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33;
6. di incaricare dell’esecuzione del presente atto la Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE  
Segretario della Giunta Regionale  
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

